

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

Anno 2020

approvato con deliberazione consiliare
nr. 6 del 30/01/2020

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono la o le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 1 comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. I valori determinati ai sensi del comma 2 valgono anche per gli anni successivi qualora la Giunta comunale non deliberi diversamente.
4. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

Art. 4 - Immobili posseduti dalle ONLUS.

1. Le ONLUS sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria.

Art. 5 - Immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli Immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Art. 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8. Differimenti dei termini per i versamenti

1. Al verificarsi di situazioni particolari la Giunta comunale può motivatamente prorogare le scadenze di legge per i versamenti a carico dei contribuenti.

Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale a cui si somma la maggiorazione di cui al Regolamento degli interessi moratori per i tributi comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Su richiesta dell'interessato il Funzionario Responsabile dispone il rimborso del tributo versato per le aree fabbricabili divenute inedificabili a seguito di cambiamenti intervenuti negli strumenti urbanistici. La inedificabilità delle predette aree deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti approvate dagli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile e il rimborso riguarderà le sole somme versate a decorrere dalla sopravvenuta inedificabilità dell'area.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 11.
4. Le somme versate in eccedenza possono essere compensate con l'imposta dovuta al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà ottenere apposita autorizzazione del funzionario responsabile, presentando un'istanza a pena di decadenza entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero entro 5 anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto al rimborso. La richiesta di compensazione, a pena di nullità, deve essere motivata e sottoscritta. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Funzionario responsabile procede all'esame della medesima e dispone la compensazione specificando l'imposta a debito, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile. Nel caso in cui l'istanza non possa essere accolta in quanto non presenti gli elementi utili per una corretta valutazione, il funzionario responsabile invita il contribuente a fornire chiarimenti e ad esibire la documentazione necessaria per potere autorizzare la compensazione.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Qualora l'importo risultante dall'avviso di accertamento, o anche cumulativamente da più avvisi, sia superiore a 1.000,00 euro, il contribuente con comunicazione all'Ufficio Entrate e Tributi può chiedere che il versamento delle somme dovute venga effettuato nei mesi successivi la scadenza dei termini indicati negli avvisi stessi.
2. La rateizzazione e' concessa dal Funzionario responsabile con le seguenti modalità:
 - a) fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 euro.
 - b) fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 10.000,00 euro.
3. Il pagamento rateizzato comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione.
4. Per richieste di rateizzazione che superano 10.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fidejussione.
5. In caso di richiesta di rateizzazione, il mancato pagamento di una delle rate comporta la perdita del beneficio e il pagamento del debito residuo in unica soluzione.

Art. 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di € 10,00.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 15 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.